

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELL'IRLANDA
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dell'Irlanda (le "Parti Contraenti"), desiderosi di fornire un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte contemplate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono le imposte esistenti prelevate a livello nazionale sulla base delle leggi delle Parti Contraenti.
2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte identiche o sostanzialmente simili istituite successivamente alla data della firma del presente Accordo, in aggiunta, o in luogo di imposte esistenti.
3. L'Accordo si applica anche ad altre imposte che possono essere concordate fra le Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere.
4. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni modifica rilevante apportata alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste nel presente Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
 - a) con il termine "Parte Contraente" si intende la Repubblica di San Marino o l'Irlanda, a seconda del contesto;
 - b) con il termine "San Marino" si intende il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c) il termine “Irlanda” include qualsiasi spazio al di fuori delle acque territoriali dell'Irlanda che è stato o potrebbe in seguito essere designato, ai sensi delle leggi dell'Irlanda concernenti la Zona Economica Esclusiva e la Piattaforma Continentale, come spazio sul quale l'Irlanda può esercitare i diritti sovrani e la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

d) con il termine “autorità competente” si intende:

a. a San Marino, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO);

b. in Irlanda, i Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato;

e) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

f) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

g) con il termine “società quotata in borsa” si intende qualsiasi società la cui principale categoria di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a condizione che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni possono essere acquistate o vendute “da chiunque” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

h) con l'espressione “principale categoria di azioni” si intende la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza delle quote di diritto di voto e del valore della società;

i) con l'espressione “borsa valori riconosciuta” si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;

j) con l'espressione “fondo o schema collettivo di investimento” si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione “fondo o schema pubblico di investimento collettivo” si intende qualsiasi fondo o schema di investimento collettivo, a patto che quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili da chiunque. Le quote, le azioni o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili “da chiunque” se l'acquisto,

vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

k) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica l’Accordo;

l) con il termine “Parte richiedente” si intende la Parte Contraente che richiede le informazioni;

m) con il termine “Parte richiesta” si intende la Parte Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

n) con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;

p) con il termine “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente;

q) con il termine “legislazione penale” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;

2. Per quanto concerne l’applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, ogni termine non definito nell’Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo il diritto di quella Parte; ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta le informazioni per i fini di cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la condotta indagata costituisca o meno reato ai sensi della

legislazione della Parte richiesta, qualora tale condotta avesse avuto luogo nella Parte richiesta.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte ricorre a tutte le opportune misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche nel caso in cui la Parte richiesta non necessiti di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificamente interpellata dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, ai fini specificati all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi intermediari e amministratori fiduciari;
- b) informazioni relative alla proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, ivi comprese, entro i limiti di cui all'Articolo 2, informazioni relative ai proprietari su tutte quelle persone che fanno parte di una catena di proprietari; nel caso di trust, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari e beneficiari; e nel caso di fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea per gli Stati Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate in borsa o di fondi o schemi di investimento pubblico collettivo, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. L'autorità competente della Parte richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte richiesta, allorquando inoltra una richiesta di informazioni, al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

- a) l'identità della persona sotto esame o indagine;
- b) il periodo per il quale si richiedono le informazioni;
- c) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
- d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- e) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- f) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
- g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l'autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta è tenuta a trasmettere le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta tempestiva, l'autorità competente della Parte richiesta:

- a) confermerà per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e notificherà all'autorità competente della Parte richiedente eventuali lacune nella richiesta, se del caso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

- b) qualora l'autorità competente della Parte richiesta non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui abbia incontrato ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, ne informerà immediatamente la Parte richiedente spiegando i motivi di tale impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Accertamenti fiscali all'estero

1. Una Parte Contraente può autorizzare, conformemente alle sue leggi interne, in seguito al ricevimento di una comunicazione inviata in tempo ragionevole dalla Parte richiedente, i rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte Contraente ad entrare nel territorio della Parte per prima menzionata per interrogare persone fisiche ed esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte menzionata notifica all'autorità competente della Parte per prima menzionata la data e il luogo dell'incontro previsto con le persone fisiche interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte Contraente, l'autorità competente dell'altra Parte Contraente può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata.
3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte Contraente che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dell'altra Parte la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento, nonché le procedure e condizioni previste dalla Parte per prima menzionata per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dalla Parte che conduce l'accertamento stesso.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l'assistenza:

- a) qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo;
- b) qualora la Parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione del caso in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
- c) qualora la Parte richiedente non sia in grado di ottenere le informazioni ai sensi delle proprie leggi ai fini dell'amministrazione o attuazione delle proprie leggi tributarie;
- d) qualora la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale. Nonostante quanto sopra, le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché soddisfano i criteri di quel paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni sono:

- a) prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale; o
- b) prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

4. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il credito fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

5. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una

disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.

Articolo 8

Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte contemplate dal presente Accordo, dell'attuazione o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone o autorità utilizzano le informazioni solo per questi scopi. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, o a nessun'altra giurisdizione senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

Articolo 9

Costi

Le Parti Contraenti si accordano in merito all'incidenza dei costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza. I costi straordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10

Legislazione applicativa

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni legislazione necessaria al fine di ottemperare e dare effetto ai termini del presente Accordo deve essere in vigore nelle Parti Contraenti.

Articolo 11

Procedura di reciproco accordo

1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti in merito all'attuazione o interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti cercano di risolvere la questione mediante reciproco accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono consultarsi direttamente ai fini del raggiungimento di un accordo in conformità con il presente Articolo.
4. Le Parti Contraenti possono concordare altre forme di risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Ognuna delle Parti Contraenti notifica all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui sopra e avrà effetto:
 - a) con riguardo alle questioni fiscali penali, a quella data;
 - b) con riguardo a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, per i periodi imponibili che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'Accordo è entrato in vigore, ovvero, laddove non vi sia alcun periodo imponibile, per tutte le spese tributarie che insorgono il o dopo il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'Accordo è entrato in vigore.

Articolo 13

Denuncia

1. Il presente Accordo resta in vigore fintanto che non viene denunciato da una Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente può denunciare l'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente. In tal caso, l'Accordo cessa di avere effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia ad opera dell'altra Parte Contraente.

2. In caso di denuncia, entrambe le Parti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato l'Accordo.

Fatto il 4 luglio 2012, in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino
Daniela Rotondaro

Per il Governo dell'Irlanda
Patrick Hennessy